

FRANCESCO RICCOBONO *

Diritto, morale, politica **

A proposito di un recente manuale di filosofia del diritto

Un folto numero di filosofi e teorici del diritto italiani di indirizzo analitico ha contribuito alla stesura di un manuale di filosofia del diritto, muovendo dall'intento di adottare un punto di vista "analitico" nella presentazione di concezioni, concetti e temi della disciplina. Agli attenti curatori – Giorgio Pino, Aldo Schiavello e Vittorio Villa – non è sfuggita l'insidia del progetto: il significato dell'adozione di simile punto di vista al cospetto dell'inegabile «presenza di una pluralità di orientamenti che si ispirano alla filosofia analitica» (p. XVII). L'insidia è stata superata con un corretto richiamo al "rigore", primo e condiviso requisito per l'avvio e la costruzione di un discorso scientifico nell'ambito del giuridico. Vi è concordanza nel ritenere che, senza un uso rigoroso del linguaggio giuridico nelle varie fasi, pratiche e teoriche, della giurisprudenza, non possano raggiungersi risultati degni di apprezzamento scientifico. Il rispetto del

* Professore Ordinario, Università di Napoli Federico II. E-mail: francesco.riccobono@unina.it.

** Recensione a G. PINO, A. SCHIAVELLO, V. VILLA (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Torino, Giappichelli, 2013.

rigore linguistico viene, in sostanza, richiesto quale essenziale segno di riconoscimento agli autori impegnati nel manuale, che divergono, invece, su molte questioni, sulle quali si mostrava un tempo unito il fronte analitico. Su tutte, il rapporto tra struttura normativa del diritto ed istanze di valore. Un legame oscurato dalle generazioni analitiche del dopoguerra in nome di una tendenza anti-ideologica elevata a precondizione per ogni percorso di conoscenza e non di propaganda ed oggi, invece, posto quale pietra angolare della categoria giuridica dall'esperienza storica dello Stato costituzionale di diritto col suo retaggio teorico neocostituzionalista. La compenetrazione neocostituzionale di forme giuridiche e istanze di valore esibisce, indubbiamente, elementi di incompatibilità col *modus operandi* analitico ma, nella sua pressante attualità, rappresenta, soprattutto per coloro che hanno fatto professione di *Wertfreiheit*, un problema ineludibile, che non si può non affrontare, pena la credibilità della ricerca scientifica.

Le scuole e i singoli studiosi analitici non hanno avuto, in proposito, un atteggiamento omogeneo. Non tutti hanno accettato la sfida del neocostituzionalismo. Una parte è rimasta fedele al compito di descrivere la struttura normativa del diritto, sottoponendola a un minuzioso lavoro di scomposizione testuale, senza cedere alla tentazione di mettere in discussione presupposti ideologici e finalità pratico-politiche delle categorie giuridiche. Un lavoro di indubbio virtuosismo tecnico ma di difficile comunicazione e di remoto interesse per una più vasta platea di filosofi e giuristi. Un lavoro incapace di perpetuare quella salutare scossa culturale apportata nel campo del pensiero giuridico italiano da maestri come Bobbio, Scarpelli e Tarello, per i quali la distanza tra diritto e valori non ha, comunque, mai significato distrazione dall'incidenza dei valori nella posizione e nella individuazione del diritto. Un'altra parte ha, invece, accettato la sfida, prendendo coscienza che lo stretto legame neocostituzionalista tra diritto e

valori impone un affinamento metodologico della teoria analitica oltre gli orizzonti del positivismo giuridico legislativo novecentesco, al cui interno potevano tranquillamente menzionarsi pure gli assertori dell'analisi del linguaggio giuridico. Tale affinamento pretende una considerazione degli elementi valutativi che accompagnano il linguaggio giuridico, senza che ciò rappresenti, come polemicamente sottolinea Villa, «uno “slittamento ideologico” dell'indagine» (p. 396), ma porti semplicemente ad una migliore comprensione del senso delle disposizioni giuridiche da interpretare. Una benefica connessione – si può senz'altro dire – tra testo e contesto, con una suggestiva apertura – si potrebbe, forse, aggiungere – verso altri orizzonti teorici.

Molti degli autori di questo manuale possono essere ricompresi in questa seconda linea di pensiero e intervento, come sembra testimoniare la parte quarta, e conclusiva, del testo, intitolata *Diritto, morale, politica*, un titolo che, già per sé stesso, rivela una nuova sensibilità analitica verso gli approcci valutativi, senza trascurare l'esigenza del rigore.

I temi qui trattati sono quelli della natura dello Stato di diritto e dello Stato costituzionale, del passaggio dall'uno all'altro, della necessità dell'identificazione di un nucleo di diritti fondamentali irrinunciabili per l'idea e la pratica della democrazia, del ruolo del diritto nell'edificazione e nella conservazione della società democratica. Temi che hanno quasi monopolizzato i dibattiti giusfilosofici e giuspolitici di questi ultimi anni e per i quali è assai difficile prescindere da convinzioni e sensibilità personali. Gli autori impegnati in questa quarta parte – Celano, Ferrajoli, Pintore e Schiavello – ci mostrano quanto una “rigorosa” ricognizione di significati ed usi lessicali possa aiutare ad esprimere, nella maniera più coerente e persuasiva, proprio quelle personali convinzioni che nessuna pretesa di scientificità può annullare o uniformare. Le diversità e i contrasti emergono nettamente e il piano dell'apprendimento delle problematiche si

converte velocemente nel piano della discussione degli esiti raggiunti e delle soluzioni proposte.

Alcune diversità riguardano la diversità delle prospettive adottate, pur nell'accordo sui punti di partenza dell'analisi. È il caso dei due autori che trattano dello Stato di diritto. L'uno, Bruno Celano, assume una prospettiva eminentemente ricostruttiva delle caratteristiche dell'ideale dello Stato di diritto nella sua manifestazione storica e dottrinale ottocentesca e primonovecentesca. L'altro, Luigi Ferrajoli, preferisce, invece, adottare una prospettiva progettuale per il superamento dei limiti dell'ideale dello Stato di diritto, disegnando le linee di un costituzionalismo internazionale, senza Stato. I due discorsi approdano, come si può bene comprendere, in lidi distanti ma condividono l'analisi sui limiti dello Stato di diritto, identificati nella contraddizione insita nell'idea di uno Stato legislativo di diritto che pone, da un lato, la legge al servizio dei diritti e delle libertà fondamentali ma permette, dall'altro lato, alla stessa legge dello Stato di costituire una perenne minaccia per gli stessi diritti e le stesse libertà fondamentali. Tale contraddizione merita un approfondimento.

Celano vede nell'idea di Stato di diritto la fusione dell'ideale del governo delle leggi con l'affermazione costituzionale di diritti fondamentali, inalienabili, imprescrittibili, non disponibili. Non è detto che tale fusione abbia un esito del tutto felice, poiché, per Celano, l'ossequio al principio di legalità finisce per relegare in secondo piano il rispetto al dettato costituzionale in materia di diritti fondamentali. È la legge, e non la costituzione, la fonte suprema del diritto. La materia costituzionale dei diritti fondamentali non si pone indipendentemente dalla legge ma nasce da una autolimitazione, nella forma di legge, della volontà statale. In sostanza: i diritti, nello Stato di diritto, non possono essere fatti valere nei confronti del legislatore. In tale assetto, governare attraverso leggi è, senza dubbio, condizione necessaria affinché lo Stato rispetti diritti e libertà

fondamentali ma non ne è, con altrettanta evidenza, condizione sufficiente, poiché possono essere emanate leggi in contrasto con quei diritti e quelle libertà, senza che, per questo, sia messa a repentaglio la loro piena validità formale. L'incontrastata supremazia del legislativo è la pesante eredità dello Stato di diritto ottocentesco che deve essere arginata e riscattata dalla Stato costituzionale. Ciò avverrà a partire dal secondo ventennio del Novecento.

Questa contraddizione originaria contraddistingue, secondo Ferrajoli, il modello paleo-giuspositivista dello Stato legislativo di diritto o, *tout court*, Stato legale, nel quale, appunto, il principio di legalità funge da criterio esclusivo di identificazione del diritto valido, senza riferimento alcuno a principi di giustizia. Le critiche a tale modello possono riassumersi nel rifiuto dell'ideologia della sovranità assoluta dello Stato, arbitrario dispensatore di diritti e doveri, solitario detentore di un potere sordo ad ogni aspettativa sociale di giustizia. Vi è in verità, per Ferrajoli, un secondo modello di Stato di diritto, il modello neo-giuspositivista dello Stato costituzionale di diritto, tentativo di superamento delle aporie del modello paleo-giuspositivista, grazie al cambiamento delle condizioni di validità delle leggi, richiedenti ora il rispetto di determinati contenuti (diritti fondamentali) e non più solo di determinate procedure, grazie all'assunzione di una funzione critica da parte della scienza giuridica e non più solo esplicativa delle fonti ordinamentali, e grazie al consolidamento, infine, del ruolo attivo di una giurisdizione vigile sulla costituzionalità delle disposizioni legislative e non più passiva appendice della legislazione. Entrambi i modelli di Stato di diritto vivono oggi, per Ferrajoli, una crisi profonda. Il principio di legalità ha perso la sua tradizionale funzione razionalizzatrice, insidiato e travolto da inflazione legislativa, iperspecialità del linguaggio giuridico, produzione straordinamentale del diritto. Il riferimento alla costituzione verso la legislazione è svuotato dall'attuale processo di

globalizzazione in nome dell'egemonia del mercato. Contro tale crisi e per un recupero dell'idea di Stato di diritto, liberato delle sue contraddizioni, Ferrajoli avanza un ventaglio di proposte operative al livello degli ordinamenti statali (riserva di codice, reddito minimo garantito, costituzionalismo di diritto privato) e al livello degli ordinamenti sovranazionali (costituzionalismo senza Stato, costituzionalismo internazionale).

I limiti e le contraddizioni dello Stato legislativo di diritto, imperniato sul principio di stretta legalità, sono dunque, per i due autori, la solida base per un'analisi critica dell'idea di Stato di diritto. È questa una lettura diffusa e complessivamente condivisibile, che presenta, però, al suo interno, degli aspetti degni di discussione, sia dal punto di vista storiografico sia dal punto di vista teorico.

Entrambi gli autori considerano, ad esempio, quale dottrina esemplare del modello dello Stato legislativo di diritto la dottrina dell'autolimitazione dello Stato, nella sua formulazione da parte della giuspubblicistica tedesca, soprattutto nella *Staatslehre* di Georg Jellinek. La concezione jellinekiana dei diritti pubblici soggettivi e dell'auto-obbligazione dello Stato costituirebbe il tipo ideale di una visione autoritaria per cui i diritti fondamentali sarebbero solo concessioni potestative dello Stato, revocabili o limitabili a suo piacimento. Tale interpretazione della *Staatslehre* da parte di Ferrajoli e Celano non è certo infondata ma è, forse, eccessivamente severa nello svalutare il tentativo jellinekiano di offrire garanzia ai diritti fondamentali, inserendoli entro l'ordinamento statale da un'originaria posizione di completa estraneità, e nello sminuire la portata del nuovo significato jellinekiano di sovranità dello Stato lontano dall'onnipotenza statale. Personalmente ritengo che dalle pagine della *Staatslehre* possa trarsi una lezione di realismo politico preziosa per lo svelamento dei meccanismi di potere dello Stato contemporaneo.

Entrambi gli autori, ancora, molto insistono – come abbiamo più volte detto – sulle *contraddizioni* dello Stato legislativo di diritto. La denuncia delle *contraddizioni* dello Stato, dello Stato liberale, dello Stato borghese, dello Stato di diritto possiamo tranquillamente aggiungere, ha costituito notevole parte del pensiero socialista e comunista. La *contraddizione* dell'ipocrita Stato borghese che declama pomposamente diritti e libertà, il cui godimento è fattualmente impedito per la maggior parte del popolo da misere condizioni materiali di esistenza. Tale contraddizione è ancora viva e sentita. Se ne avverte un'eco deformata nelle parole di Celano: «Ma questo – “la legge al servizio dei diritti” – è soltanto uno slogan, declamatorio, forse edificante, ma privo di contenuto» (p. 422). Tale contraddizione non è, però, una contraddizione dell'agire politico dello Stato, che ammette e nega giuridicamente il medesimo oggetto, i diritti. Non è, cioè, una contraddizione all'interno della istituzione statale ma una contraddizione tra agire politico-istituzionale e vita sociale, una contraddizione che si alimenta nella separazione tra Stato e società civile e che presuppone un limitatissimo campo d'azione, quasi esclusivamente repressivo, dello Stato-guardiano notturno. I diritti, che lo Stato legislativo di diritto, come Stato borghese per antonomasia, prevede, hanno il compito di assicurare il buon borghese sulla sicurezza della sua persona e dei suoi beni contro arbitri polizieschi e giudiziari che possono ben esercitarsi, con poco ritegno, verso il resto della popolazione. Svolto questo loro compito, i diritti interferiscono minimamente sulla crudele struttura conflittuale della società civile. Credo che la denuncia delle contraddizioni dello Stato legislativo di diritto come contraddizioni interne all'istituzione Stato corra il pericolo di lasciare senza risposte la questione della dimensione sociale del godimento e della violazione dei diritti, vero motore storico della successiva lotta per i diritti, e si risolva – come acutamente

lascia intravedere Celano – nella constatazione di nuove allocazioni di potere, di una diversa suddivisione di competenze decisorie all'interno dell'organismo dello Stato legislativo. Non è un caso che, per il superamento delle contraddizioni dei modelli vecchi e nuovi dello Stato di diritto, ci si debba affidare in ultima analisi – come fa Ferrajoli – a misure che aggrediscano assetti economici e sociali consolidati, quali l'introduzione di un salario minimo garantito e di un costituzionalismo di diritto privato.

Fin qui si è discusso, in maniera forse fin troppo accademica, di un raccordo, a volte problematico, tra categorie dottrinali e realtà storica. Al fondo dei saggi di Celano e Ferrajoli vi è, però, un'identità di visione sulla natura e sulla funzione del diritto nel mondo contemporaneo che non può non chiamare in causa le più intime convinzioni di ognuno di noi. Con provocatoria semplificazione, si potrebbe condensare questa visione nella formula del diritto come argine del potere e custode dei diritti, al netto d'ogni sua componente sanzionatoria. In questa formula, lo Stato, come «tipo particolare – nelle parole di Celano – di organizzazione del dominio, della forza, della coercizione» (p. 401) sta da una parte e da un'altra parte sta il diritto con le sue regole che tentano di contenere l'arbitrio del potere statale e, insieme, di infondere la misura del giusto nella caos della vita sociale, replicando l'idea di un cosmo ben ordinato, fino a giungere al disegno di Ferrajoli di un ordine giuridico mondiale senza Stato. Ora, se pochi dubbi possono nutrirsi sulla natura repressiva dello Stato, qualche dubbio – a mio personalissimo modo di vedere – può con buone ragioni essere coltivato sulla “innocenza” del diritto. Difficile immaginare un sistema di norme giuridiche la cui osservanza e applicazione possa essere concepita prescindendo dalla presenza di un apparato giuridico materiale, in ultima istanza repressivo. Eppure questo, per me indissolubile, legame tra diritto come insieme di norme di comportamento e diritto come apparato materiale coerciti-

vo/repressivo viene costantemente messo in ombra, per esaltare gli aspetti propositivi e virtuosi della norma giuridica, naturale portatrice di contenuti tendenzialmente giusti, pena la perdita della stessa validità giuridica.

Non è questa l'occasione per affrontare convenientemente un tema così complesso. Mi limiterò a far notare come nelle pagine di Celano e Ferrajoli venga sottolineato un aspetto della esperienza giuridica contemporanea, dallo Stato legislativo di diritto in poi, che rende assai improbabile la realizzazione di questo ideale del diritto come buona guida verso comportamenti sociali virtuosi. Celano indica sette caratteristiche formali necessarie «al fine di conseguire un certo scopo [e] guidare il comportamento umano mediante regole» (p. 423). Esse sono: la pubblicità, l'intelligibilità, la relativa chiarezza, la relativa stabilità, la non retroattività, la coerenza, il non prescrivere l'impossibile. Credo che uno sguardo storico e l'opinione comune concordino nel ritenere che gli ordinamenti giuridici occidentali, dall'Ottocento ai giorni nostri, non abbiano sufficientemente soddisfatto l'insieme di questi requisiti. Così può pure dedursi da quanto Ferrajoli annovera come motivi della crisi del principio di legalità, con «conseguente perdita di certezza, di efficienza e di garanzie contro l'arbitrio» (p. 437), perdita – vorrei aggiungere – che non è stata certo contrastata dallo Stato costituzionale con una diversa e più facile accessibilità alle sue fonti e alle sue procedure giuridiche. Che cosa denota, allora, questa insistenza sulle norme giuridiche e su un progetto di “autonomia” del diritto? Si può qui tornare, estendendolo oltre le intenzioni dell'autore, all'appunto di Celano, ispirato da Schauer, sulle regole come «espedienti per l'allocazione di potere» (p. 410) e ricordare l'ininterrotta ambizione dei giuristi, dai tempi della Scuola Storica, ad essere i protagonisti nella costruzione e nella gestione dell'ordine sociale, fino a rivendicare, con Ferrajoli, alla scienza giuridica, nello Stato costituzionale di diritto, un

ruolo «critico e progettuale» (p. 435), rivendicazione corretta e apprezzabile, ma, forse, troppo ottimista, se confrontata con il concreto operare odierno di tanti giuristi tecnocrati della globalizzazione.

La visione del diritto come argine del potere, custode dei diritti e buona guida di comportamenti sociali virtuosi comporta un evidente corollario: la raffigurazione dell'obbligo ad obbedire al diritto come non derivante dalla semplice minaccia della sanzione. Il contributo di Aldo Schiavello affronta questa altra faccia della questione. Schiavello produce una minuziosa disamina dei vari argomenti – argomento del consenso, dell'equità, dell'autorità – adoperati per giustificare l'obbligo di obbedire al diritto e analizza altrettanto minuziosamente le ragioni – prudenziali, morali e 'giuridiche' – alle quali sono riconducibili tutte le giustificazioni dell'obbligo di obbedire al diritto. Il risultato, che l'autore ne trae, è la convinzione che il ruolo del diritto consista infine nel rafforzare le nostre ragioni morali ma che tale compito non si esaurisca nella minaccia dell'uso della forza. Tale rafforzamento avverrebbe, infatti, grazie ad un ventaglio di modalità propriamente 'giuridiche': il diritto, ad esempio, «consente di concretizzare considerazioni morali di carattere generale», «attribuisce alla morale una forma pubblica», «facilita il raggiungimento di obiettivi e condizioni che sono moralmente apprezzabili». Ciò definirebbe, per Schiavello, la possibilità di «attribuire un ruolo centrale al diritto senza cedere alla tentazione di scaricare su altri la responsabilità della decisione di fare ciò che il diritto ci chiede di fare» (p. 502). Schiavello giunge, così, ad una equilibrata affermazione della centralità del diritto, in cui le ragioni giuridiche non cancellano le ragioni morali dell'azione umana, salvaguardandone la dimensione dell'autonomia individuale, che richiede attiva partecipazione all'ordinamento giuridico e non passiva obbedienza. Nell'oscillazione tra autonomia individuale e riconoscimento dell'auto-

rità, il pendolo dovrà sempre fermarsi sull'assunzione della responsabilità personale del proprio comportamento, a seguito di un'autonoma valutazione dei contenuti normativi veicolati dal potere costituito attraverso le norme giuridiche. Né può dirsi soddisfacente, a tal proposito, la soluzione che affida alla democrazia, come forma di governo che predica il massimo grado di coincidenza possibile tra governanti e governati, la possibilità di conciliazione tra il riconoscimento dell'autorità e l'autonomia individuale. Tralasciando, infatti, la classica obiezione sulla finzione della coincidenza tra governato e governante, a meno di non ipotizzare una difficile e anacronistica versione di democrazia diretta unanime, sembra evidente all'autore – e, con lui, a chi scrive – che nessun meccanismo maggioritario, consustanziale all'idea di democrazia, possa ovviare alla rinuncia dell'autonomia individuale insita nel riconoscimento dell'autorità. In sostanza, solo l'individuo può accogliere l'obbligo di obbedire al diritto. Ma ciò costituisce il contenuto di un obbligo morale.

La moderata affermazione della centralità del diritto e, insieme, la denuncia dei limiti della democrazia come forma di governo della maggioranza per l'assunzione di un obbligo di obbedire al diritto consentono di apprezzare tanto la compatibilità quanto le differenze tra le pagine di Schiavello e quelle di Ferrajoli, che tendono a porsi quale cardine della quarta parte del manuale. In questo contesto spicca il contrasto, in verità già ampiamente manifestatosi in altri scritti, tra Luigi Ferrajoli e Anna Pintore sul rapporto tra democrazia e diritti. Si può dire che, in Ferrajoli, il concetto di democrazia subisca una profonda trasformazione: costituzione democratica è quella costituzione la cui legittimità non discende dalla volontà di tutti ma dal fatto di garantire tutti. Alla supremazia del criterio della maggioranza subentra quella del valore dell'eguaglianza: «L'eguaglianza di tutti nelle libertà fondamentali e nei diritti sociali,

ossia in diritti vitali conferiti a tutti, quali limiti e vincoli proprio contro le leggi e gli atti di governo espressi dalle contingenti maggioranze» (p. 446). Per Anna Pintore, invece, è importante tenere distinta la nozione di democrazia, eminentemente procedurale, da quella dei diritti fondamentali. Democrazia sarebbe, secondo una definizione minima irrinunciabile, il «potere del demos di adottare decisioni politiche generali su un terreno di eguaglianza tra coloro che vi sono inclusi» (p. 452). La procedura democratica dona legittimità alla decisioni assunte ma non le giustifica in quanto ai contenuti, che possono ben rivelarsi «immorali, malvagi, o altrimenti deprecabili» (p. 456). Possono allora prevedersi dei limiti giuridici all'esplicazione del metodo democratico, limiti che traccino i confini di un terreno proibito indisponibile per la maggioranza. Tali limiti sono, però, contingenti, eventuali e non necessari per la democrazia che presenta aspetti comunque sfuggenti ad un'opera di giuridificazione. I diritti fondamentali rappresentano i limiti per eccellenza dell'agire democratico. Anna Pintore ritiene utile distinguere tre categorie di diritti: i diritti costitutivi della democrazia (diritti di voto, di partecipazione, etc.); i diritti che fungono da presupposti normativi della nozione di democrazia in una prospettiva liberale (libertà di manifestazione del pensiero, di circolazione, etc.); i diritti che proteggono beni la cui fruizione costituisce il presupposto fattuale della democrazia (diritti sociali). Di questi solo i primi risultano coessenziali per la democrazia; il mancato rispetto dei secondi e dei terzi non pregiudicherà del tutto la natura democratica di un sistema politico ma lo bollerà, nell'ordine, come un sistema politico democratico illiberale e inegualitario. In sostanza, la definizione di democrazia rimane ancorata, per Anna Pintore, al metodo maggioritario e al principio dell'auto-determinazione. Ogni ulteriore ampliamento del concetto, pur perseguendo finalità generalmente desiderabili come

quelle perseguite dai diritti liberali e sociali, si rivela inessenziale alla democrazia come inessenziali sono, pure, quegli artifici costituiti, nell'esperienza storica della democrazia, dalla presenza di organi 'contromaggioritari' che mirano ad una limitazione del principio di autodeterminazione politica in nome della difesa dei diritti fondamentali. Anche nella loro mancanza «può ben aversi una democrazia» (p. 468).

Conviene qui fermarsi ad un livello descrittivo delle posizioni dei due autori. I problemi evocati sono enormi. Vorrei solo esprimere due reazioni istintuali che avverto sui testi di Anna Pintore e di Luigi Ferrajoli. Verso Pintore, direi che, al di là di una precisa definizione concettuale, il sentire comune, e l'uso linguistico conseguentemente, tende oggi a non accettare la possibilità di legittimazione democratica di contenuti normativi «immorali, malvagi, o altrimenti deprecabili». Ciò senza abbandonare un orizzonte sostanzialmente giuspositivistico ma prendendo storicamente coscienza di un cambiamento del paradigma giuridico degli Stati democratici, inclusivo di un nucleo valoriale indisponibile. Verso Ferrajoli, noterei come il passaggio dalla "volontà di tutti" alle "garanzie per tutti" mostri un mondo sotto tutela senza che si intraveda un'affidabile figura di tutore, a meno che non si voglia perpetuare la romantica immagine di una scienza giuridica che guidi e diriga le azioni di legislatori e governanti. Ma forse è il caso che, discutendo di democrazia, l'istinto ceda il passo a più ragionati pensieri.

Una domanda, infine. Lo studente, cui è indirizzato il manuale, saprà orientarsi in queste pagine dove si intrecciano, senza mai sovrapporsi, analisi di problemi e varietà di soluzioni? Le pagine di questa quarta parte del manuale richiedono, certo, uno sforzo di lettura e concentrazione. Ma non può essere altrimenti. Chi studia diritto non può non essere consapevole del significato politico e

morale degli istituti e delle norme che si appresta a maneggiare e delle responsabilità alle quali va personalmente incontro. Ciò esige uno studio sofisticato dove la competenza tecnica non sia disgiunta da una particolare sensibilità sociale. Le pagine degli autori qui trattati contribuiscono assai validamente alla formazione e all'affinamento di tale sensibilità.